



COMUNE DI CALVISANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice 10284

C.C. Numero 38 del 24/10/2023

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI URBANI.**

L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 19:15 nella sala Consiliare si è riunito, previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO		NOMINATIVO	
FORMENTINI ANGELO	P	BETRAMINI ANDREA	P
FRANZONI PAOLA	P	TRECCANI GIAMBATTISTA	P
LOVO GAGLIARDI CATERINA	P	TURINI GIAMPAOLO	P
BARTOLI PIERANGELO	P	PARI MARCO	P
VACCARI ALESSANDRIO	P	FRATTINI ELISA	P
LESIOLI MICHEL	P	SPEZIA MARISA	P
TRATTA IVANA	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE avv. Vincelli Michelangelo il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO dott. Formentini Dott. Angelo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

n. 38 del 24.10.2023

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti urbani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Sindaco-Presidente Dott. Angelo Formentini il quale precisa il percorso tortuoso ed i tempi allungati per la formazione dell'esaminando regolamento;

Udita, altresì, la sintetica relazione tecnica del Geom Barcellandi;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 205 del 27.12.2017 che ha attribuito ad ARERA la facoltà di riorganizzazione in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti;

Rilevato che sulla base di tale disposizione legislativa ARERA ha emanato numerose delibere aventi ad oggetto il servizio di raccolta rifiuti;

Considerato che sulla base del principio di gerarchia delle fonti, le deliberazioni di ARERA sono fonti normative secondarie, ponendosi a livello inferiore rispetto alle leggi ed agli atti aventi forza di legge, pertanto, in caso di sovrapposizione delle delibere di ARERA con legge ordinaria, quest'ultima prevale sulle disposizioni ARERA;

Vista in particolare la delibera n. 15/2022/R/Rif "Regolazione delle qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che interviene su diversi aspetti connessi alla qualità, intesa come efficacia ed efficienza del servizio erogato a favore degli utilizzatori, introducendo quattro diversi schemi regolatori con la definizione di specifici obblighi di qualità minimi ed omogenei;

Rilevato che il Comune di Calvisano, in qualità di Ente territorialmente competente, ha optato per l'applicazione dello schema I – Livelli Minimi da cui discendono imprescindibili adempimenti anche per la gestione del tributo e dei rapporti con gli utenti;

Visto il Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio approvato con propria deliberazione n. 25 del 27-07-2021;

Visto l'art. 1, commi 668 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplinano la Tariffa corrispettiva;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I della Parte Quarta, in materia di gestione dei rifiuti;

Ritenuto di dover approvare il nuovo Regolamento al fine di recepire le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n. 15/2022 ed in particolare:

- Il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- La decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- La rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA;
- La rettifica degli importi indicati nell'avviso di pagamento, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente;

Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di tariffa rifiuti corrispettiva, nonché le disposizioni di cui alla delibera ARERA n.15/2022 con riferimento allo Schema Regolatorio I – Livello qualitativo minimo;

Visto lo Statuto Comunale;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000, qui allegati;

Acquisito altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs 18 agosto 2000 n 267 nel verbale n. 16 del 25.09.2023 (protocollo n. 10578/2023 del 26.09.2023);

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano da n.13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il regolamento entrerà in vigore nei termini e secondo le modalità di legge previste dalle disposizioni vigenti, ferma restando la validità del testo precedentemente in vigore riferito alla tassazione per gli anni precedenti;
- 4) di trasmettere copia del regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e di provvedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale nell'area "Amministrazione trasparente";
- 5) di pubblicare il presente regolamento All'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- 6) di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 7) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere con i successivi adempimenti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Formentini Dott. Angelo
(atto sottoscritto digitalmente)

II SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo
(atto sottoscritto digitalmente)

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI URBANI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 205 del 27.12.2017 che ha attribuito ad ARERA la facoltà di riorganizzazione in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti;

RILEVATO che sulla base di tale disposizione legislativa ARERA ha emanato numerose delibere aventi ad oggetto il servizio di raccolta rifiuti;

CONSIDERATO che sulla base del principio di gerarchia delle fonti, le deliberazioni di ARERA sono fonti normative secondarie, ponendosi a livello inferiore rispetto alle leggi ed agli atti aventi forza di legge, pertanto, in caso di sovrapposizione delle delibere di ARERA con legge ordinaria, quest'ultima prevale sulle disposizioni ARERA;

VISTA in particolare la delibera n. 15/2022/R/Rif "Regolazione delle qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che interviene su diversi aspetti connessi alla qualità, intesa come efficacia ed efficienza del servizio erogato a favore degli utilizzatori, introducendo quattro diversi schemi regolatori con la definizione di specifici obblighi di qualità minimi ed omogenei;

RILEVATO che il Comune di Calvisano, in qualità di Ente territorialmente competente, ha optato per l'applicazione dello schema I – Livelli Minimi da cui discendono imprescindibili adempimenti anche per la gestione del tributo e dei rapporti con gli utenti;

VISTO il Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio approvato con propria deliberazione n. 25 del 27-07-2021;

VISTO l'art. 1, commi 668 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplinano la Tariffa corrispettiva;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I della Parte Quarta, in materia di gestione dei rifiuti;

RITENUTO di dover approvare il nuovo Regolamento al fine di recepire le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n. 15/2022 ed in particolare:

- Il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- La decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- La rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA;
- La rettifica degli importi indicati nell'avviso di pagamento, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente;

ESAMINATO lo schema di Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di tariffa rifiuti corrispettiva, nonché le disposizioni di cui alla delibera ARERA n.15/2022 con riferimento allo Schema Regolatorio I– Livello qualitativo minimo;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000, qui allegati;

ACQUISITO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs 18 agosto 2000 n 267

Sentiti gli interventi dei consiglieri

Con voti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il regolamento entrerà in vigore dalla data di sua approvazione, ferma restando la validità del testo precedentemente in vigore riferito alla tassazione per gli anni precedenti;
4. di trasmettere copia del regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e di provvedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale nell'area "Amministrazione trasparente";
5. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere con i successivi adempimenti di legge;
6. di pubblicare il presente regolamento All'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
7. di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



COMUNE DI CALVISANO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI
CORRISPETTIVA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 24/10/2023

SOMMARIO

ART. 1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2.	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	3
ART. 3.	SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 4.	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 5.	RIFIUTI URBANI E SPECIALI	4
ART. 6.	NATURA E COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE	5
ART. 7.	SOSTANZE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	7
ART. 8.	DEFINIZIONI.....	7
ART. 9.	PRESUPPOSTO.....	8
ART. 10.	SOGGETTO PASSIVO.....	8
ART. 11.	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	9
ART. 12.	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....	10
ART. 13.	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	11
ART. 14.	SUPERFICIE SOGGETTA ALLA TARIFFA	12
ART. 15.	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO.....	13
ART. 16.	PIANO FINANZIARIO	14
ART. 17.	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	15
ART. 18.	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	15
ART. 19.	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA	16
ART. 20.	COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA	16
ART. 21.	SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE - RICOSTRUZIONE DEI CONFERIMENTI	17
ART. 22.	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	18
ART. 23.	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	18
ART. 24.	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	19
ART. 25.	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	20
ART. 26.	SCUOLE STATALI.....	21
ART. 27.	TARIFFA GIORNALIERA.....	21
ART. 28.	MANIFESTAZIONI ED EVENTI.....	21
ART. 29.	APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE.....	22
ART. 30.	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	22
ART. 31.	ULTERIORI RIDUZIONI.....	23
ART. 32.	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	23
ART. 33.	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	23
ART. 34.	APPLICABILITÀ E CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI.....	24
ART. 35.	RIDUZIONE PER RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI	24
ART. 36.	RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONI	25
ART. 37.	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	27
ART. 38.	CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE	28
ART. 39.	CONTROLLI.....	30
ART. 40.	ACCERTAMENTO	31
ART. 41.	INTERESSI	32
ART. 42.	SOMME DI MODESTO AMMONTARE	32
ART. 43.	CONTROVERSIE.....	32
ART. 44.	RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	32
ART. 45.	RIMBORSI.....	33
ALL. A -	Categorie UtENZE Non Domestiche - Comuni con più di 5.000 abitanti	35

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il prelievo sui rifiuti tramite l'applicazione di una tariffa puntuale avente natura corrispettiva (Tariffa Corrispettiva), ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore nei termini e secondo le modalità di legge previste dalle disposizioni vigenti, ferma restando la validità del testo precedentemente in vigore riferito alla tassazione per gli anni precedenti.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare la disciplina sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 3. Soggetto attivo

1. La Tariffa Corrispettiva è applicata e riscossa dal Soggetto Affidatario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani (Soggetto Gestore) su tutto il territorio di competenza del Comune.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo della Tariffa Corrispettiva è il Soggetto Gestore al quale sono effettivamente conferiti i rifiuti prodotti nell'immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il soggetto nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal Corrispettivo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Gestore nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. È comunque vietata la doppia imposizione.

Art. 4. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
 - a) secondo l'origine in:
 - i) rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici e da altre fonti (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
 - ii) rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in
 - i) rifiuti pericolosi;
 - ii) rifiuti non pericolosi.

Art. 5. Rifiuti urbani e speciali

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);
 - b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, individuati nel successivo articolo 6;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 6. Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella.

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102

Frazione	Descrizione	EER
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
Altri rifiuti	altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle prescrizioni di cui al successivo articolo 7.
4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Art. 7. Sostanze non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 8. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, leasing, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
 - c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o locali, diverse dai terreni agricoli, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili;
 - e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
 - f) *utenze non domestiche*: le restanti utenze, tra cui rientrano in particolare le sedi di comunità, di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e di attività produttive in genere;
 - g) *utenza aggregata*: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile o conveniente la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza; in ogni caso devono essere tenuti separati i conferimenti delle utenze domestiche dai conferimenti delle utenze non domestiche;

- h) *utente*: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- i) *rifiuto urbano residuo* - RUR: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani conferito in maniera indifferenziata.

Art. 9. Presupposto

1. Il presupposto per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla Tariffa Corrispettiva:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali soggetti a Tariffa Corrispettiva, quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze, posti auto scoperti, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
 - b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti salvo non si tratti di utenze indispensabili per garantire la sicurezza di cose e persone. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Le utenze domestiche prive di arredo ma servite da utenze condominiali ovvero da utenze comuni a più unità immobiliari, per le quali non è possibile la cessazione autonoma, possono essere esentate dal pagamento del prelievo.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della Tariffa Corrispettiva.

Art. 10. Soggetto passivo

1. La Tariffa Corrispettiva è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la Tariffa Corrispettiva relativa all'immobile è dovuta dai medesimi in solido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la Tariffa Corrispettiva è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.

3. Potranno, a richiesta, essere aperte utenze condominiali, in questo caso la dichiarazione e il pagamento sono effettuati dall'amministratore del condominio.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della Tariffa Corrispettiva dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal presente regolamento per i locali e le aree in uso esclusivo.
5. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tariffa Corrispettiva è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporaneo l'utilizzo continuativo con durata superiore a sei mesi anche se ricomprendenti più annualità.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva anche extra-alberghiera la Tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica diverse dalle società, la tariffa è dovuta anche dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Art. 11. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a Tariffa Corrispettiva i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) locali destinati a attività non domestiche sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività, purché chiusi, non utilizzati e non idonei all'utilizzo di deposito;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'applicazione della tariffa alle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto, nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale utilizzo;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) solai e sottotetti non collegati da scale, da ascensori o montacarichi;

- g) superfici coperte di altezza inferiore a 180 centimetri.
 - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) le superfici, anche coperte, adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di superfici escluse ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
 4. Le utenze caratterizzate dalla produzione di rifiuti al di fuori delle superfici dalle stesse occupate (quali ad esempio piccoli artigiani che eseguono lavorazioni essenzialmente presso il committente) possono conferire presso il Centro di Raccolta Comunale nel rispetto della vigente autorizzazione ed alle tariffe applicate dall'ente Gestore, previa stipula di idoneo contratto, le tipologie di rifiuto relative alla propria attività, previste nel D.M. 8 aprile 2008 e ss. mm. ii..

Art. 12. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla Tariffa Corrispettiva i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 11.

Art. 13. Esclusione per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie rilevante per l'applicazione della Tariffa alle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 185, d.lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare soggette a Tariffa:
 - a) le superfici adibite ad attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e della pesca, comprese le attività a esse connesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 - b) le superfici caratterizzate da attività di costruzione e demolizione;
 - c) le superfici caratterizzate dalla produzione o dal deposito di rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, di rifiuti da abbattimento di fumi, di rifiuti provenienti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d) le superfici delle imprese industriali specificamente adibite alla trasformazione o alla lavorazione della materia;
 - e) le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono esclusi dalla Tariffa i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, con i seguenti requisiti:
 - a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive di rifiuti speciali escluse da Tariffa;
 - b) devono essere destinati al solo deposito delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, che saranno lavorate nelle superfici escluse da Tariffa ai sensi della precedente lettera a);
 - c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti su tali magazzini non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.

Resta fermo l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di perone fisiche.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla Tariffa Corrispettiva, la superficie rilevante è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco; per eventuali attività non comprese nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

Tipologia Attività	% Abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	38
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	28
Elettrauto	33
Caseifici, cantine sociali	28
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie	28
Officine di carpenteria metallica	28
Tipografie, stamperie, vetrerie	38
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	38
Lavorazione di materie plastiche, vetroresine	38

5. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse dall'imposizione della tariffa non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;
 - comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 14. Superficie soggetta alla tariffa

- Sino alla compiuta attuazione delle disposizioni contenute al comma 2 del presente articolo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a Tariffa corrispettiva è pari a quella

calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; ai fini dell'applicazione della Tariffa corrispettiva si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla Tariffa Corrispettiva delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Agli utenti sono comunicate le nuove superfici rilevanti, adottando le più idonee forme di comunicazione.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a Tariffa Corrispettiva è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione dei cortili, terrazze e ogni altra superficie accessoria o pertinenziale non coperta, i balconi se fuori dal perimetro dell'edificio, le aree verdi e le parti comuni del condominio non detenute o occupate in via esclusiva da un solo condomino ed adibite al passaggio, quali androni, vani scala e pianerottoli. Sono escluse altresì le soffitte, le cantine, i ripostigli e simili limitatamente alla parte del locale di altezza inferiore all'altezza minima di metri 1,80.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 15. Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Le entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, sono determinate secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito, anche "ARERA"), in particolare, quelle di cui alla Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif e ss.mm.ii. ed in

conformità al “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)”, di cui all’Allegato A) della medesima deliberazione e ss.mm.ii..

4. Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani è attivato su tutto il territorio comunale con caratteristiche di universalità e inderogabilità secondo quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 16. Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispone il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l’approvazione.

6. Il piano economico finanziario a seguito di validazione da parte dall'Ente territorialmente competente è approvato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.

Art. 17. Determinazione della tariffa

1. La Tariffa Corrispettiva è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tariffaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dalle disposizioni del presente regolamento. Ai sensi della L. n. 25/2022 e in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, il Comune approva il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed il Regolamento della Tariffa corrispettiva, secondo le norme statali per l'anno di riferimento.
3. Se non si sia provveduto all'approvazione delle tariffe entro il termine previsto per la fatturazione, il gestore può provvedere all'emissione di una rata di acconto commisurata al 60% alle tariffe approvate per l'esercizio precedente. L'acconto verrà computato in detrazione alla prima fatturazione utile e successiva alla approvazione delle tariffe.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 446/1997, le tariffe possono essere modificate, in aumento da parte del Consiglio Comunale anche oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale procedimento potrà essere attivato qualora sopravvengano nel corso dell'anno comprovati eventi eccezionali non preventivamente programmati e non dipendenti dal gestore del servizio che comportino un aumento dei costi del servizio superiore al 25% di quanto programmato in sede di approvazione del Piano economico finanziario.

Art. 18. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di:
 - a) Utenza domestica, comprendente i luoghi di civile abitazione;
 - b) Utenza non domestica, comprendente tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 4° e 4b, All. 1, del DPR n. 158/1999.

3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata, prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2023, mediante imputazione dei minori costi sostenuti per il recupero e il trattamento alle utenze domestiche nella fase di determinazione del Piano economico finanziario.
4. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.
5. La ripartizione e le relative tariffe della TARI, per ogni singola categoria d'utenza, è esplicitata nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe determinate in conformità al Metodo tariffario vigente, disciplinato da ARERA.

Art. 19. Periodi di applicazione della Tariffa Corrispettiva

1. La Tariffa Corrispettiva è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia tempestivamente prodotta, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. Il numero degli occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della Tariffa è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della bolletta o fattura di addebito, nel rispetto delle relative frequenze di emissione. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare intervenute successivamente a tale data avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 20. Composizione della Tariffa

1. La Tariffa è composta da: una quota fissa calcolata, riferita alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare investimenti per opere e relativi ammortamenti; una quota variabile così suddivisa:

- a) una quota *misurata*, correlata ai livelli individuali di conferimento, destinata a coprire i costi di raccolta e smaltimento del rifiuto secco indifferenziato;
 - b) una quota *calcolata*, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti destinata a coprire integralmente i costi variabili, al netto dei costi di cui alla lettera a).
2. La Misurazione della quantità di rifiuto conferito, in base alle prescrizioni del Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica), è determinata mediante:
- a) pesatura diretta, con rilevazione del peso di ogni singolo conferimento;
 - b) pesatura indiretta con rilevazione del volume, espresso in litri, trasformato in kg. tramite un coefficiente di peso specifico.
- I quantitativi per ogni tipo di Rifiuto, computati in Kg., sono pari alla sommatoria dei conferimenti misurati tramite pesatura diretta o indiretta.
3. Le quantità o i volumi di rifiuto delle utenze aggregate sono ripartiti tra le singole utenze utilizzando i coefficienti indicati nell'allegato 1, del D.P.R., n. 158/99, tabella 2 per le utenze domestiche, e tabelle 4a e 4b, per le utenze non domestiche.

Art. 21. Soglia minima di conferimento - ricostruzione dei conferimenti

1. La delibera di approvazione del piano tariffario individua annualmente per ogni tipologia di rifiuto sottoposto a quantificazione puntuale e per ogni classe di utenza domestica e per ogni categoria di utenza non domestica una soglia minima di conferimento di rifiuto secco indifferenziato, determinata sulla base dei coefficienti presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al DPR n. 158/1999 e della quantità effettivamente raccolta nel Comune di rifiuto secco indifferenziato.
2. La Soglia Minima di Produzione è addebitata in presenza di conferimenti inferiori alla stessa soglia, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati. La soglia minima di produzione è proporzionalmente ridotta per le utenze che fruiscono di riduzioni di cui agli articoli (30 e 32).
3. Nei casi di totale assenza di conferimenti verrà attribuito all'utente il quantitativo di rifiuto derivante dall'applicazione del quantitativo medio di produzione di rifiuto secco indifferenziato, determinato sulla base dei coefficienti presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al DPR n. 158/1999 e della quantità effettivamente raccolta nel Comune di rifiuti secco indifferenziato nella misura massima, salvo che l'utente medesimo fornisca valida giustificazione, supportata da adeguata documentazione, dell'assenza dei quantitativi di rifiuto conferito.
4. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di conferimenti di uno o più dei rifiuti sottoposti a quantificazione, la relativa parte variabile misurata della

tariffa è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui ai punti 4.2. e 4.4, All. 1, del D.P.R. 158/1999 in rapporto al quantitativo medio di produzione come definito nel precedente punto a) del comma 1.

Art. 22. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile calcolata dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto. Resta fermo restando quanto al precedente articolo 21.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della Tariffa Corrispettiva, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.
5. Ai fini di cui al comma 3, il volume dei sacchetti e dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso, tramite idonei coefficienti di compattazione, determinati per le diverse tipologie di contenitore, sulla base di campioni rappresentativi rilevati periodicamente.

Art. 23. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche e per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti che hanno residenza anagrafica nel territorio del Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata

all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio – educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente motivata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e di multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello desumibile dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza dichiarato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito sono considerate utenze domestiche con un occupante, purché condotti da persona fisica priva nel Comune di un'utenza domestica. In difetto di tale condizione, i medesimi locali si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dalla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 24. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie rilevante le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile calcolata della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie rilevante le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto. Resta fermo restando quanto al precedente articolo 21.
4. I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della Tariffa Corrispettiva, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.
5. Ai fini di cui al comma 3 il volume dei sacchetti e dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione determinati per le diverse tipologie di contenitore, sulla base di campioni rappresentativi rilevati periodicamente.

Art. 25. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT riferita all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè di estensione rilevante. Alle superfici delle attività industriali verrà applicata una tariffa differenziata in relazione alle diverse tipologie di utilizzo (uffici, mense, magazzini, ecc.).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 26. Scuole Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa Corrispettiva.

Art. 27. Tariffa giornaliera

1. La Tariffa Corrispettiva si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone patrimoniale.
5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e agevolazioni previste agli articoli 33 e 35.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

Art. 28. Manifestazioni ed eventi

1. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al Soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.
2. L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della Tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa.
3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, l'ammontare della Tariffa è stabilito in base agli

specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale.

Art. 29. Applicazione del tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tariffa Corrispettiva, annuale o giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della Tariffa Corrispettiva.

Art. 30. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 % della parte variabile calcolata;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 % della parte variabile calcolata;
 - c) a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa sui rifiuti è dovuta nella misura ridotta di due terzi.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Alle utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% nella quota variabile calcolata. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico.

Art. 31. Ulteriori Riduzioni

1. Sono esentati dalla tariffa i tessili sanitari per l'assorbimento (pannoloni e pannolini) utilizzati da soggetti affetti da incontinenza o da bambini fino al 24mo mese di età, purchè residenti presso l'utenza. L'esenzione viene concessa su domanda documentata semprechè l'utenza risulti regolare nel pagamento della TARI.
2. Il Comune potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani con sgravi sulla tariffa dei rifiuti, commisurati al beneficio effettivo ottenuto dalla raccolta differenziata.
3. La copertura economica delle riduzioni previste nel presente articolo dovrà essere assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 32. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte variabile calcolata, ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità

Art. 33. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il prelievo è ridotto nella misura dell'80% della Tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile calcolata, al 45% per le utenze domestiche poste ad una distanza tra 1000 metri e 1500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica; al 55% per le utenze poste a una distanza superiore a 1500 metri.

Art. 34. Applicabilità e cumulo delle agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

Art. 35. Riduzione per recupero dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta, la quota variabile calcolata è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per usufruire della riduzione di cui al comma 1 il produttore deve:
 - a) Dichiarare di voler avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni (o altro termine stabilito dalle norme);
 - b) Dimostrare l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata, tramite PEC/Raccomandata AR al Gestore e per conoscenza al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER. Alla comunicazione deve essere allegata, altresì, idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza del predetto accordo.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo.
6. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani effettivamente avviate a recupero (o a

riciclo) nell'anno solare precedente, deve essere trasmessa al gestore entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, anche ai sensi delle previsioni ARERA contenute nella Deliberazione n. 15/2022; in caso di non accoglimento dell'istanza, il Gestore comunicherà quanto necessario.

7. Il Comune e/o il Gestore hanno la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, si provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.
8. La riduzione della quota variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.
9. La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è $Pr = Qr/Qt$, dove:
 - Qr è la quantità documentata in Kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
 - Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt o $Kd * Sr$ con:
 - Kd - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - Sr - superficie di riferimento.
10. La predetta riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile e può essere soggetta a conguaglio.
11. Il Comune e/o il Soggetto Gestore possono richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.
12. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini di cui al comma 4, si intende abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, senza tuttavia effetti a titolo di riduzione sulla parte variabile della tariffa. Resta in ogni caso impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

Art. 36. Riscossione e rateizzazioni

1. La Tariffa Corrispettiva è applicata e riscossa in via ordinaria tramite bollette, fatture o inviti di pagamento inviati in formato cartaceo, anche per posta semplice, suddividendo

l'ammontare annuo della Tariffa in almeno due rate a scadenza semestrale. E' fatta salva la facoltà dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Il versamento dovuto può essere fatto mediante sistema PagoPA e attraverso le piattaforme web di cui all'art. 5 del Codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e/o mediante pagamento gratuito presso lo Sportello TARI, esclusivamente tramite carte di pagamento elettroniche.

2. Qualora l'utente non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze, è inviata, tramite raccomandata A.R. ed entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., richiesta formale di pagamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e degli interessi di mora.
3. Bollette, fatture o inviti di pagamento di cui al comma 1 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) Dichiarazione mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ai termini di legge;
 - b) L'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c) Con particolare riferimento alle utenze non domestiche, esclusivamente per motivi che giustifichino lo stato di temporanea situazione di difficoltà anche mediante autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
4. L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore ad € 100,00 (cento).
5. La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre cinque giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende realizzare; la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva, fatte salve eventuali diverse valutazioni da parte del Gestore.
6. Decorso invano il termine per il versamento delle somme indicate negli avvisi di accertamento o nelle richieste formali di pagamento ovvero in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, perdurando l'omesso versamento della TARI, si procede alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
7. Alla riscossione coattiva si procede nelle forme di cui al codice di procedura civile, tramite ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910 o con altre forme previste dalla vigente legislazione.

Art. 37. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare, a fini Tariffa Corrispettiva, il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) Per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
4. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, è consegnata presso lo sportello fisico del Soggetto Gestore, lo sportello on line (se presente), ovvero spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata (per utenze non domestiche) o elettronica (per utenze domestiche). In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Soggetto Gestore provvede a far pervenire all'utente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. Entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1 punto a) viene notificata all'utente risposta contenente:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la classe per le utenze domestiche e la categoria per le utenze non domestiche di prima attivazione;
 - d) la data a partire dalla quale decorre il pagamento della Tariffa Corrispettiva.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 38. Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tariffa, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla Deliberazione ARERA b. 15 del 2022.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tariffa, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti urbani.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della Tariffa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Gestore rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Gestore comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo documento di riscossione TARI inviato al contribuente.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
 - c) il recapito postale e di posta elettronica del dichiarante;
 - d) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a Tariffa Corrispettiva;

- f) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica);
 - b) il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
 - c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica);
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a Tariffa Corrispettiva;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente presso gli Sportelli istituiti dal Soggetto Gestore del servizio o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica per posta certificata (per utenze non domestiche) o elettronica (per utenze domestiche). In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Soggetto affidatario del servizio provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicato.
9. Il modulo di dichiarazione riporta le indicazioni per reperire la Carta di Qualità e le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di conferimento dei rifiuti medesimi.
10. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a TARI hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della TARI.

12. La dichiarazione di cessazione della detenzione/possesso dei locali e delle aree produce effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine; la dichiarazione deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.), anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
13. La dichiarazione di variazione che comporta una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione se successiva a tale termine. Diversamente, la richiesta di variazione che comporta un incremento dell'importo da addebitare all'utente produce sempre effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
15. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano l'utente a presentare al Soggetto Gestore la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 39. Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi degli utenti e la veridicità di quanto dichiarato, il Soggetto Gestore può verificare, puntualmente o a campione, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rilasciati.
2. A tal fine è possibile inviare questionari all'utente, richiedere all'utente l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione di dichiarazioni autocertificative dei documenti stessi; richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree; utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula dei contratti di fornitura di pubblici servizi; accedere alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete; richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.

3. Il personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo preavviso scritto di almeno dieci giorni, per verificare le superfici, l'uso delle medesime e altri elementi rilevanti nel calcolo della Tariffa.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica può essere effettuata in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. La superficie di unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere determinata in misura presuntiva pari alla superficie catastale ridotta del 20%.
5. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati, che possono nei successivi trenta giorni fornire le precisazioni del caso.
6. Il Comune deve trasmettere mensilmente al soggetto incaricato di applicare la Tariffa i dati in suo possesso rilevanti per l'applicazione della Tariffa e, in particolare, le variazioni nei dati anagrafici, nelle licenze commerciali e derivanti dalle pratiche edilizie.

Art. 40. Accertamento

1. Il Soggetto Gestore accerta le omesse, incomplete o infedeli dichiarazioni, inviando all'utente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini prescrizionali.
2. L'avviso indica distintamente le somme dovute per Tariffa Corrispettiva, compreso il tributo provinciale, nonché le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di invio. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dall'utente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto inviato, del responsabile del procedimento, delle modalità per promuovere un riesame dell'atto, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. Le spese di accertamento sono quantificate nella misura del 30% delle somme ancora dovute.
6. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi siano superiori a € 5.000 per gli utenti non domestici e a € 700 per gli utenti domestici, può essere concordata con

l'ente gestore e non oltre il termine di versamento una rateazione sino a dodici rate mensili, oltre agli interessi al tasso di cui all'articolo 41. L'utente decade dalla rateazione nel caso in cui tardi a versare anche una sola rata di oltre quindici giorni.

7. Il Gestore del Servizio aggiorna la situazione dell'utente sulla base delle verifiche effettuate.

Art. 41. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 42. Somme di modesto ammontare

1. Non si fa luogo a verifica o riscossione ordinaria o coattiva o a rimborso d'ufficio per somme inferiori a € 12,00 (esclusi oneri ed accessori), salvo siano relative a più annualità.

Art. 43. Controversie

1. Le controversie concernenti l'applicazione del presente regolamento sono soggette alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Art. 44. Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifiche degli importi addebitati

1. L'utente può presentare allo Sportello TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento. A tal fine, il Gestore predispone specifica modulistica, dedicata per ciascuna casistica, disponibile presso lo Sportello TARI e scaricabile dal sito web del Gestore stesso e del Comune.
2. Per la richiesta di rettifica degli importi addebitati si rimanda all'art. 45.
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di non utilizzare il modulo predisposto dal Gestore, purché la comunicazione contenga le seguenti informazioni:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;

- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo e/o la richiesta di informazioni;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
4. A seguito delle richieste di cui sopra, il Gestore invia, di norma con posta elettronica ed entro 30 giorni lavorativi, una motivata risposta scritta, contenente, tra gli altri, il riferimento al reclamo scritto e/o alla richiesta di informazioni, la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Art. 45. Rimborsi

1. I rimborsi di somme pagate e non dovute debbono essere richiesti entro i termini prescrizionali decorrenti dalla data di pagamento, utilizzando l'apposito modulo messo gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore del Servizio la richiesta di rimborso, senza utilizzare il modulo predisposto, purchè la richiesta contenga le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi del contribuente: il nome, cognome e il codice fiscale (utenza domestica); la ragione o denominazione sociale, indicazione delle generalità della persona fisica che presenta la richiesta (utenza non domestica);
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - d) la motivazione della richiesta;
 - e) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. Sull'istanza di rimborso si procede entro 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla data della richiesta.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta di rimborso:
 - se l'importo da rimborsare è inferiore ad € 50,00, l'importo eventualmente pagato e non dovuto verrà compensato direttamente nella prima fattura utile;
 - se l'importo da rimborsare è superiore ad € 50,00, il Gestore procederà ad accreditare l'importo attraverso detrazione dell'ammontare nel primo documento di riscossione utile

o, se richiesto dal contribuente entro 30 giorni dalla conferma di rimborso, mediante rimessa diretta sulla base delle informazioni di cui al comma 2.

Nel caso in cui il contribuente non abbia più un'utenza assoggettabile a tariffa rifiuti corrispettiva, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al comma 2.

5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 41, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ALL. A - Categorie Utenze Non Domestiche - Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole ballo, guida ecc.
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Categoria abrogata (ex Attività industriali con capannoni di produzione)
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

